



Sede e uffici di Brescia
Viale della Bornata n. 42
25123 - Brescia
Tel. +39.030.3366104
Fax. +39.030.3366117
P. Iva e Cod.Fisc.
02962630170

Uffici di Manerbio
Via Palestro n. 40
25025 - Manerbio (BS)
Tel. +39.030.9938248
Fax. +39.030.9384645

Uffici di Milano
Via Lanzone n. 31
20123 - Milano (Italia)
cio ACB Group S.p.A.
Tel. +39.02.4805661
Fax. +39.02.4805666

www.studiocossu.it
mail@studiocossu.it

Dott. Leonardo Cossu
Dott. Luciana Ravicini
Rag. Elena Farris
Rag. Gianegidio Martinelli
Dott. Alessandro Quilleri
Dott. Luigi Gaggia
Rag. Mariacristina Zola
Dott. Matteo Rosario
Dott. Davide Mai Palazzolo
Dott. Alberto Ori
Dott. Riccardo Sandrini
Dott. Federica Pontoglio
Dott. Silvia Nicolini
Dott. Stefania Fada
Dott. Kevin Tarasco
Dott. Veronica Bertoglio
Dott. Edoardo Belotti
Dott. Lucrezia Cossu
Dott. Giorgio Cossu
Dott. Giovanni Piovani
Dott. Vincenzo Pontillo
Dott. Jessica Tiraboschi
Dott. Martina Gavazzoni

A tutti i Clienti

Loro Sede

Brescia, 10 giugno 2021

Circolare n.12/2021

Oggetto: *Obbligo di conservazione documenti fiscali – la Cassazione allunga il periodo*

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8500 del 23 marzo 2021, ha introdotto un principio senz'altro innovativo che costringe i contribuenti a conservare la documentazione fiscale ben oltre i 10 dieci anni previsti dal codice civile e ben oltre i 6 anni previsti per il termine di prescrizione fiscale.

Nel caso esaminato dalla Corte, la materia del contendere riguardava una perdita su crediti che, in base a specifiche norme tributarie, era deducibile seppure spalmata in quote in un certo numero di anni, nonostante detta perdita si fosse conclamata e contabilizzata in un determinato (precedente) anno.

Ebbene, la Suprema corte ha stabilito che l'Agenzia delle entrate, in sede di verifica del reddito di uno degli anni in cui era stata dedotta la quota della perdita su crediti, può mettere in discussione la correttezza della perdita anche se questa si è manifestata e contabilizzata in un periodo d'imposta fiscalmente prescritto. Dunque, in questo caso, tutte le quote della perdita dedotte in anni non ancora prescritti sono accertabili.

Giunta a queste conclusioni, la Corte di Cassazione a SSU fornisce poi un principio di carattere generale: "la possibilità per il Fisco di accertare l'elemento pluriennale con riguardo ad una annualità successiva, pur a fronte della decadenza nella quale esso sia incorso con riguardo all'annualità di prima enunciazione o deduzione, non implica che quest'ultima annualità possa essere messa di nuovo in discussione, e neppure comporta un allungamento dei termini di accertamento, che restano fissi ed ancorati in ogni caso, ex art. 43 cit., alla sola annualità oggetto di verifica."

Volendo fare alcuni casi concreti:

Esempio n. 1: La Zeus S.r.l., nell'anno 2000 acquista un immobile e capitalizza delle spese di manutenzione straordinaria che vanno in ammortamento insieme al costo d'acquisto dell'immobile.

Il periodo dell'ammortamento del cespite è di 34 anni (aliquota 3%).

Nel 2021 l'agenzia delle entrate, in sede di verifica, chiede le fatture relative alle spese riferite alle manutenzioni capitalizzate nel 2000. Il contribuente essendo trascorsi più di 10 anni ha mandato al macero tutti i documenti degli anni precedenti al 2010.

L'agenzia riprende quindi a tassazione tutti i relativi ammortamenti degli anni ancora fiscalmente accertabili (2020- 2016) in quanto le spese su cui si basano non sono state documentate.

Esempio n. 2: Il Signor Rossi nel 2013 ha sostenuto delle spese di ristrutturazione edilizia nel suo appartamento, ottenendo una detrazione di 10.000 euro da ripartire in 10 anni (2013-2022) in quote costanti di 1.000 euro cadauna.

Nel 2021 l'Agenzia delle entrate chiede la documentazione riferita alle spese sostenute nel 2013 (anno prescritto) e verifica che alcune spese, in quanto di mera manutenzione ordinaria, non danno diritto alla detrazione. Conseguentemente riprende a tassazione la quota delle detrazioni riferite alla parte non spettante per tutti gli anni fiscalmente accertabili (2020-2016).

Esempio n. 3: L'Agenzia delle entrate, in sede di verifica nel 2021, appura che nell'anno 2016 (ancora fiscalmente accertabile) la società Zeus S.r.l. ha dedotto dal reddito una perdita fiscale Ires dichiarata nel 2010 (la suddetta perdita è stata utilizzata anche negli anni 2011- 2015).

L'Agenzia delle entrate chiede di ottenere tutta la documentazione contabile del 2010 (costi e ricavi) che dimostri la correttezza della perdita dichiarata.

Posto che sono trascorsi oltre 10 anni la società aveva mandato al macero tutta la documentazione (compreso il libro giornale).

L'Agenzia delle entrate, conseguentemente, disconosce la perdita in quanto non documentata e rettifica tutti gli anni ancora accertabili (2020-2016)

Conclusioni

È evidente che l'esempio n. 3 è quello che desta maggiore preoccupazione poiché comporta la necessità di conservare tutta la documentazione del periodo d'imposta in cui si è prodotta la perdita e sino a quando non è prescritto il periodo d'imposta in cui questa è stata utilizzata. Pertanto, si tratta di conservare tutta la documentazione contabile dell'anno in questione e non solo alcuni documenti che riguardano il componente che potrebbe essere messo in discussione dall'organo verificatore (costi capitalizzati, spese detraibili, etc.).

Ricordiamo infine a tutti i nostri Clienti di controllare, almeno una volta alla settimana, la propria casella di posta elettronica certificata, onde evitare che eventuali atti trasmessi dall'Amministrazione Finanziaria possano diventare definitivi.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Cossu e Associati



ACB Member www.acbgroup.com